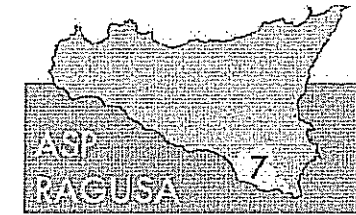

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 916 del 24 APR. 2013

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO – SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Proc. pen. n. 5229/12 R.G. GIP Tribunale di Ragusa. Rimborso spese legali al
dipendente, matr. 5610 ex art.25 CCNL, area dirigenza medica .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 25 APR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 24 APR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della
L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo

- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della s.c. Coordinamento Amm.vo Territorio - Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e sostanziale

premesso che giusta istanza, prot. n.638/2013, il sanitario, matr.5610, ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL dell'area per la dirigenza medica, chiede il rimborso delle spese legali sostenute nel proc. pen. n.5229/12 R.G. GIP Tribunale di Ragusa ;

che il predetto giudizio si è concluso con sentenza di assoluzione n.173/12 Reg. Sent. , in quanto il fatto ascritto al sanitario non sussiste;

considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

preso atto delle fatture n. 17/12 e n.22/12 emesse per il complessivo importo di €5.686,52 oneri contributivi e fiscali inclusi, dallo Studio Legale Di Benedetto-Migliore di Ragusa a fronte dell'assistenza legale prestata al dipendente nel procedimento de quo;

rilevato che il richiamato articolato contrattuale e, specificatamente, il comma 2°, nonché le vigenti disposizioni aziendali prevedono che il rimborso delle spese di giudizio operi entro i limiti della tariffa minima ordinistica, analogamente agli incarichi professionali di patrocinio legale conferiti dall'Azienda i quali vengono liquidati entro tali limiti;

che in esito alla disamina svolta dall'Ufficio tra le voci riportate in parcella e quelle previste dalle Tariffe Professionali di cui al D.M. 8 aprile 204 n.127, vigente all'epoca dei fatti in causa, l'importo da corrispondere al sanitario in oggetto è pari ad €2.416,80 oneri contributivi e fiscali inclusi, anziché . €5.686,52 ; *q*

che di tanto è stata data puntuale informazione al sanitario, ex nota prot. n.1456/2013;

ritenuto pertanto di assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo di €2.416,80 ;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese legali, sostenute dal sanitario matr.5610, coinvolto nel proc. pen. n.5229/12 R.G. GIP Tribunale di Ragusa, definito con sentenza di assoluzione n.173/12 Reg. Sent. per insussistenza del fatto ascrittogli;

imputare il complessivo costo di €. 2.416,80 sul conto di costo "rimborsi al personale" 50202011607 aut. n. _____ dell'esercizio finanziario in corso

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	462/13		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[firma]</i>		 <i>[firma]</i>	